



Federica Botti

(assegnista di ricerca nella Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università Alma Mater di Bologna)

Sui contenuti di una possibile Intesa con la Chiesa Ortodossa Romana in Italia *

SOMMARIO: Premessa 1. 1. La presenza organizzata della Chiesa Ortodossa Romana in Italia - 1. 2. Sui requisiti e le procedure per la stipula delle Intese - 1.3. Lo status giuridico del clero della COR in Italia e le altre norme di garanzia - 1.3.1. Le parrocchie e gli edifici di culto.

Premessa

In tempi recenti la forte immigrazione dall'Est Europa¹ ha portato a una rapida crescita della Chiesa Ortodossa Romana (d'ora in avanti COR) in Italia, le cui parrocchie hanno raggiunto il numero di sessantadue². Dal

* Relazione presentata al workshop "*Libertà religiosa e diritti umani nell'Est Europa*" (Bologna, 21-22 settembre 2007), destinata alla pubblicazione negli atti *Libertà di coscienza e appartenenza religiosa nei Paesi dell'Est Europa*, in corso di pubblicazione per i tipi della Bononia University Press.

¹ L'arrivo di numerosi immigrati romeni in Italia negli ultimi anni ha inciso radicalmente sulla presenza delle parrocchie della COR sul territorio. Si stima che il numero degli immigrati regolari romeni in Italia alla fine del 2005 si aggirasse intorno alle 271.000 unità, a cui va aggiunta una quota di minorenni che rappresenta un aumento del quattro per cento rispetto all'ultimo censimento. Tenendo in considerazione le richieste di ricongiungimento familiare e il numero dei romeni venuti in Italia dopo il 1 gennaio 2007, e quindi entrati in qualità di cittadini comunitari, possiamo stimare la loro presenza in Italia complessivamente sulle 600.000 unità circa. Se si vuol avere un'idea del numero di persone afferenti alla COR ai romeni vanno aggiunti i moldavi, anch'essi in parte legati alla stessa Chiesa così che il numero potenziale delle persone interessate a tale culto a oltre 700.000. In effetti rispetto alla restaurazione della metropoli della Moldavia e Bucovina, avvenuta nel dicembre del 1992, la Chiesa ortodossa romana (che da decenni rivendica la "paternità" sulla popolazione di lingua romena al di là del Prut) non è stata esente da critiche, con il risultato di continue polemiche tra i due patriarcati della Chiesa ortodossa romana e della Chiesa ortodossa russa, che da sempre si dividono i fedeli ortodossi nel territorio moldavo. Su questi punti: **COLETTI F.**, *Immigrazione in Italia: La comunità romena è la più numerosa*, in *Europa: Mobil Maggio 2007* (versione italiana) n. 21, maggio 2007, p. 2.

² Sul territorio italiano oggi ritroviamo le seguenti parrocchie: Ancona, a cui fanno capo le cappelle di Pesaro e Macerata; Arezzo; Asti; Bari, a cui fa capo la cappella di



punto di vista canonico esse dipendono dalla Metropolia Ortodossa Romana dell'Europa Occidentale e Meridionale³, la cui sede è a Parigi. Poiché esse sul territorio italiano sono di gran lunga più numerose di quelle presenti in Spagna, Francia, Portogallo, Irlanda Inghilterra, Belgio, Olanda e Svizzera⁴, l'Arcivescovo Metropolita, Sua Eminenza Iosiv, ha ritenuto di nominare un vescovo vicario per l'Italia⁵.

Andria; Bassano del Grappa; Bergamo; Bologna; Borghesiana (RM); Brescia; Canicattì; Catania; Chianciano-Chiusi-Montepulciano; Civitavecchia; Cremona; Crema a cui fa capo la cappella di Casalmaggiore; Cuneo; Ferrara; Firenze; Gavedo (MS); Genova; Ivrea; Ladispoli (RM) a cui fa capo la cappella di Passoscuro; Latina; Livorno; Lodi; Lucca; Mantova; Massa; La Spezia; Milano con due parrocchie; Modena; Monterotondo a cui fa capo la cappella di Tor Lupara; Napoli; Orvieto a cui fanno capo le cappelle di Grosseto e di Todi; Ostia; Padova; Palermo; Pavia a cui fa capo la cappella di Voghera; Piacenza; Pinerolo; Pordenone; Ravenna; Reggio Calabria; Roma, con quattro parrocchie presenti, a cui si aggiungono le parrocchie di Monterotondo e di Roma nord; Terni a cui fa capo la cappella di Marsciano; Tivoli; Torino, con due parrocchie, che hanno la competenza anche sulla cappella di Aosta; Trento; Treviso; Trieste; Udine; Valmontone (RM); Venezia; Verbania - Pallanza (VB); Verona; Viterbo.

³ «La Métropole est autonome: elle se conduit suivant son propre Statut et élit elle-même son métropolitain. Elle développe son activité ecclésiastique en communion avec les autres diocèses orthodoxes; elle contribue à l'unité de l'Orthodoxie et à son intégration dans les Pays mentionnés. La Métropole Orthodoxe Roumaine d'Europe Occidentale et Méridionale est un diocèse de l'Église Orthodoxe Roumaine. Elle assume la responsabilité de la vie ecclésiale des Roumains orthodoxes d'Europe Occidentale et Méridionale: France, Suisse, Espagne, Portugal, Italie, Pays-Bas, Belgique, Angleterre et Irlande». La Métropole é organizzata in parrocchie per un numero di 86 parrocchie – escluse le 61 presenti nella sola Italia. Al numero delle parrocchie si devono aggiungere l'attività dei chierici missionari operativi sui territori di Inghilterra, Belgio e Francia; gli *ateliers* di iconografie presenti in Francia e nove monasteri: uno in Inghilterra, uno in Italia e i rimanenti sette in Francia. «Les paroisses forment des doyennés et des vicariats par pays et par groupes de pays. Avec les paroisses d'origine roumaine, la Métropole comprend également un bon nombre de paroisses d'origine française (France, Suisse), quelques monastères et un mouvement de jeunesse», NEPSIS. Per maggiori dettagli cfr.: <http://www.mitropolia-paris.ro>

Una presenza consistente della COR si registra anche in Germania, a causa della forte emigrazione romana verso quel Paese, ed è gestita dalla Metropolia dell'Europa centrale e del Nord, con sede a Nurenberg.

⁴ V.: L'art. 5 della *Charte Canonique de la Metropole Orthodoxe Roumaine d'Europe Occidentale et Meridionale*, adoptée par l'Assemblée Metropolitaine le 9 novembre 2002 et approuvée par le Saint-Synode de l'Église Orthodoxe Roumaine, decision n° 2675/3 decembre 2003 prise lors de sa seance des 11-12 novembre 2003, il quale stabilisce che «La Métropole est organisée en paroisses, doyennés (composés de plusieurs paroisses) et vicariats (composés de plusieurs doyennés). Actuellement il existe: le Vicariat pour la France, la Suisse, l'Espagne et le Portugal - le doyenné de France; le doyenné de Suisse le doyenné d'Espagne et du Portugal. Le Vicariat d'Italie: le doyenné d'Italie du Nord; le doyenné d'Italie du Centre et du Sud. Le Vicariat pour le Royaume Uni, l'Irlande, la Belgique et les Pays-Bas - le doyenné des Pays-Bas et de Belgique flamande; le doyenné de Belgique francophone; le doyenné du Royaume Uni et



L'attività pastorale e culturale svolta in Italia, diretta perlopiù ai fedeli romeni, utilizza una rete di parrocchie, situate nei capoluoghi urbani di un certo rilievo e dispone di altre comunità filiali che, in mancanza di ministri di culto propri, vengono servite dal parroco della parrocchia più vicina. L'estensione della rete di parrocchie presenti sul territorio italiano, afferenti alla Chiesa Ortodossa Romana risulta inoltre essere maggiore sia per numero di parrocchie che di fedeli che vi afferiscono⁶, di quella della Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, con la quale peraltro lo Stato italiano ha recentemente ritenuto opportuno stipulare un'Intesa.

d'Irlande. En fonction des besoins et de l'évolution de la vie religieuse, les vicariats deviendront des diocèses».

⁵ Sua Eccellenza monsignor Siluan ha ricevuto l'incarico pastorale e missionario, amministrativo e di rappresentazione della Chiesa Ortodossa Romana in Italia (Vicariato d'Italia), mediante la *grammata* (dichiarazione) metropolitana n. 264/16 datata 1 agosto 2004. Cfr.: "*Feuillet Saint Jean Cassien*", n. 178, p. 2. Questa nomina fa seguito alle decisioni assunte durante il Consiglio metropolitano del 25/06/2004 che ha dettato indicazioni sulla localizzazione delle sede di Monsignor Siluan, tenuto conto della distribuzione sul territorio delle parrocchie esistenti, sull'opportunità di creare dei centri missionari religiosi, raggruppando le parrocchie di una regione attorno alla parrocchia principale. Tali strutture a norma dello Statuto (*Charte Canonique de la Metropole Orthodoxe Roumaine d'Europe Occidentale et Meridionale*, adoptee par l'Assemblée Metropolitaine le 9 novembre 2002 et approuvée par le Saint-Synode de l'Eglise Orthodoxe Roumaine, decision no 2675/3 decembre 2003 prise lors de sa seance des 11-12 novembre 2003) non avranno solo un ruolo amministrativo, ma anche missionario. Il Consiglio ha preso in esame anche le numerose domande di preti romeni che hanno chiesto di essere incardinati a parrocchie in Occidente, rilevando la grande disponibilità di preti che intendono svolgere questa funzione fuori dai confini nazionali romeni. Non è sfuggito al Segretariato, visto il forte sviluppo della COR in Occidente, l'opportunità di creare un dipartimento di formazione permanente e di catechesi per preti e laici. Cfr.: *Feuillet Saint Jean Cassien*, n. 171, 2.

⁶ Non va dimenticato che la Chiesa Ortodossa Romana è la seconda nel mondo, dopo quella Russa, per numero di fedeli. In Italia si è detto che essa per numero di fedeli dovrebbe essere - grosso modo rispondente al numero di immigrati romeni, ma questa equazione risulta forzata se si pensa che in Romania sono storicamente presenti comunità numerose di mussulmani, e una significativa minoranza di cattolici di rito greco, oltre a culti religiosi minori. Secondo il censimento generale del 18 marzo 2002, operato dall'Istituto Nazionale di Statistica, la popolazione totale in Romania è di 21.680.974, della quale 18.817.975 si professa afferente alla Chiesa Ortodossa Romana, con una percentuale pari all'87% dell'intera popolazione. V.: National Institute of Statistics - Romania <http://www.insse.ro/cms/rw/pages/index.en.do>.



L'autonomia esterna delle Chiese ortodosse⁷ pone queste in alternativa tra loro nello stringere rapporti con lo Stato e svolgere servizi di assistenza ai fedeli, più di quanto avviene per altre confessioni religiose⁸. Pertanto è plausibile ipotizzare che la mancata regolarizzazione della situazione giuridica della COR in Italia, se perdurasse, finirebbe per penalizzare questa Confessione a vantaggio di altre aggregazioni ortodosse o di altre Confessioni religiose⁹. Si pone

⁷ "L'autonomia esterna rappresenta quel principio secondo il quale la Chiesa è assolutamente indipendente da ogni altra istituzione, e si manifesta in pratica in un'indipendenza totale della Chiesa nell'amministrare i suoi affari ecclesiastici". **GRIGORIŢĂ G.**, *Il concetto di Ecclesia sui iuris*, Un'indagine storica, giuridica e canonica, P.A.M.O.M., Roma, 2007, 23, n. 28 in particolare.

⁸ I problemi che la COR deve risolvere in Italia sono simili a quelli che deve affrontare in Spagna. Qui l'ordinamento ha collocato gli ortodossi all'interno della grande famiglia delle confessioni protestanti (Evangelici), che hanno dato vita alla F.E.R.E.D.E. (Federación de Entidades Religiosas Evangelicas de España). Questa anomalia, dovuta ad una scelta di "politica ecclesiastica", ha coinvolto la Chiesa Ortodossa Greca presente in Spagna, registrata presso il Ministero dell'Interno nel Registro Especial de Entidad Religiosa del Ministerio de Justicia (RER), v.: *Iglesia ortodoxa griega en España (comunidad ortodoxa griega)*, Ministerio de Justicia, Confesiones Minoritarias, Inscripción n° 2723-SE/A, Sección Especial, 20/06/1968. Dirección: C/ Nicaragua, 12. Municipio: Madrid; Provincia: Madrid. Entidad religiosa, Confesión ortodoxos, Federación, F.E.R.E.D.E.

La Chiesa ortodossa russa invece si è vista riconoscere, mediante un decreto reale, per i propri ministri di culto la possibilità di godere di assicurazioni sociali, ma ciò non costituisce un riconoscimento, v.: Real Decreto 822/2005, de 8 de julio, por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de los clérigos de la Iglesia Ortodoxa Rusa del Patriarcado de Moscú en España, BOE n. 176 de 25/7/2005.

Il 3 giugno 2004 la COR è stata ufficialmente riconosciuta dalle autorità spagnole: *Iglesia ortodoxa rumana de España (Entidad religiosa ortodoxos)*, Inscripción n° 731-SG, Sección General, 03/06/2004, Dirección: Pza. de la Madre Molas, 1, Municipio: Madrid, Provincia: Madrid. Anche se ciò non comporta il riconoscimento del *notorio arraigo*, rappresenta comunque una tappa importante nella storia della presenza dell'ortodossia romena in Spagna, anche se la strada per stipulare un *Acuerdo de Minorias* appare molto lunga malgrado che la Confessione disponga nel Paese di 29 parrocchie. Cfr.: *Iglesia ortodoxa rumana de España (Entidad religiosa ortodoxos)*, Inscripción n° 731-SG, Sección General, 03/06/2004, Dirección: Pza. de la Madre Molas, 1, Municipio: Madrid, Provincia: Madrid.

Sulle modalità di riconoscimento dei culti e l'iscrizione nel RER (Registro Especial de Entidad Religiosa del Ministerio de Justicia), per tutti v.: **LLAMAZARES FERNÁNDEZ D.**, *Derecho de la libertad de conciencia*, Tomo II, Madrid, seg. ed., 2003, 448 – 471.

⁹ Gli Avventisti in particolare hanno dato vita in Italia a una Radio, con sede a Torino, che trasmette in lingua romena e ospitano nelle loro scuole a Firenze numerosi studenti e studentesse romene, destinate a divenire pastori. Per i resoconti sulle loro attività si veda la Rivista "Coscienza e libertà" e il notiziario delle Chiese evangeliche, reperibili anche on-line, rispettivamente sui siti: <http://www.fidlr.it/rivista.htm>



perciò con forza il problema di capire a quali condizioni la Chiesa Ortodossa Romana potrebbe stipulare un'Intesa con lo Stato italiano e quali sono i problemi specifici che una tale Intesa presenta.

Rileviamo a riguardo che la COR, essendo nell'ordinamento romeno una "persona giuridica di utilità pubblica"¹⁰, gode di uno *status* particolare, riconfermato dalla recente legge sulla libertà religiosa¹¹. Inoltre i contenuti dell'accordo potrebbero essere condizionati dal rapporto del tutto particolare che lega questa Confessione alla Chiesa cattolica. Una così rapida espansione delle sue parrocchie in Italia trova paradossalmente spiegazione nel contenzioso che in Romania contrappone la COR ai cattolici di rito greco¹².

<http://www.rtbromania.it/>. A testimonianza del consolidamento della presenza avventista in Romania si veda: **DIMA V.**, *Le Pouvoir et l'Église, Conscience et Liberté*, n° 3, Bucarest, 2004; **ID.**, *L'intérêt public et religieux, Conscience et Liberté*, n° 4, Bucarest, 2004, nell'edizione romena della rivista.

¹⁰ Il riferimento dell'ordinamento romeno alla COR come persona giuridica di utilità pubblica dimostra come il Paese sia rimasto estraneo al grande dibattito che ha attraversato gli ordinamenti europei sulla natura giuridica delle confessioni religiose a partire dal 1848 e che si caratterizza per la graduale – seppur lenta – transizione da soggetti dotati, secondo l'impostazione napoleonica, di personalità giuridica pubblica a soggetti dotati di personalità giuridica di diritto privato. Cfr.: sul punto **CIMBALO G.**, *I rapporti finanziari tra Stato e confessioni religiose nei Paesi Bassi*, Giuffrè, Milano, 1999, in particolare 357 – 384. L'ingresso della Romania in Europa impone forse al legislatore romeno un ripensamento e un adeguamento al quadro giuridico generale del Continente.

¹¹ All'art. 7.2 della *Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor*, in "Monitorul oficial" Partea I, nr. 11/8.01.2007, riguardante la libertà religiosa e il regime generale dei culti, nella sezione dedicata alle relazioni tra lo Stato romeno e i culti, si afferma infatti che "Lo Stato rumeno riconosce l'importante ruolo della Chiesa ortodossa romena e delle altre chiese e i culti riconosciuti presenti nella storia nazionale della Romania e nella vita della società romena". V.: <http://licodu.cois.it>. Anche se la norma si riferisce a tutti i culti tradizionali del Paese quello ortodosso è il solo espressamente nominato ricorrendo al nome specifico della confessione. L'apparente neutralità dello Stato rumeno nei confronti dei culti viene meno con riferimento ai nuovi culti dei quali si cerca di ostacolare la diffusione (come peraltro avviene nella gran parte delle legislazioni dei Paesi dell'Est Europa. Il Consiglio d'Europa, attraverso la Commissione di Venezia, non ha fatto mancare critiche a questa impostazione. Cfr.: [04/11/2005] CDL-AD(2005)037 *Avis sur le projet de loi concernant la liberté de religion et le régime général des religions en Roumanie adopté par la Commission lors de sa 64e session plénière* (Venise, 21-22 octobre 2005); [11/10/2005] CDL(2005)080 *Draft Opinion on the Draft Law regarding the Religious Freedom and the General Regime of Religions in Romania*; [07/10/2005] CDL(2005)078 *Comments on the Draft Law regarding the Religious Freedom and the General Regime of Religions in Romania*; [07/10/2005] CDL(2005)079 *Observations sur le projet de loi concernant la liberté religieuse et le régime des religions en Roumanie*.

¹² Perenne motivo di contrasto sulla strada verso la riconciliazione tra la Chiesa cattolica e la COR è costituito dalla repressione messa in atto dal Governo Romeno nei



Nel tentativo di trovare una soluzione a questi problemi le due parti hanno cercato d'istaurare a livello di vertice buoni rapporti¹³ attraverso la concessione alla COR dell'uso – totale o parziale - di edifici di culto già dedicati al culto cattolico¹⁴.

confronti della Chiesa greco-cattolica. Questa fu totalmente bandita, il suo clero imprigionato e in alcuni casi ucciso, le sue proprietà confiscate, gli edifici espropriati e conferiti alla Chiesa ortodossa. Attualmente la Chiesa cattolica di rito greco è riconosciuta legalmente in Romania, ma la questione del recupero degli edifici di culto rimane aperta e la Chiesa Cattolica di rito greco lotta ancora per recuperare le sue proprietà. In molte parti del Paese le sue congregazioni — notevolmente ridotte dopo un'interdizione durata 45 anni — non hanno ancora riavuto tutti i loro possedimenti (solo 120 chiese sulle 2.300 proprietà del 1948). Anche per le altre Chiese, a dieci anni dai cambiamenti politici, la situazione non è stata ancora chiarita come riconosce la stessa COR. Oggi la COR rifiuta la restituzione integrale delle chiese cattoliche, col pretesto che il trasferimento della proprietà è avvenuto per una scelta autonoma dello Stato che ha inteso far prevalere gli interessi della maggioranza dei fedeli presenti sul territorio. Sul punto: **ICĂ I. I. jr.**, *Dilema socială a Bisericii Ortodoxe Române: radiografia unei probleme*, in **ICĂ I. I. jr. - MARANI G.**, *Gândirea socială a Bisericii. Fundamente, documente, analize, perspective*, Sibiu 2002, Deisis, 527-564; **CITTERIO E., VALENTINI N. e MARCHIȘ I.**, *La testimonianza e il presente. Chiesa ortodossa romena*, «Il Regno» 18/2005, 629-64; **ID.**, *La Chiesa Ortodossa Romena tra la testimonianza del passato e le provocazioni del presente*, di prossima pubblicazione.

Nel 2002 cattolici (6% della popolazione) e ortodossi (87% dei romeni; i protestanti sono il 5%) hanno firmato un accordo per risolvere il conflitto relativo al possesso degli edifici religiosi.

¹³ Con l'eccezione della prima parrocchia di Roma, sorta, negli anni 1941-1942, ospite nella sede romana della Chiesa anglicana, gli altri edifici di culto dei quali la Chiesa Ortodossa Romena dispone in Italia risultano essere stati messi a disposizione dalle Curie della Chiesa cattolica – come vedremo in dettaglio successivamente - che hanno attinto alle chiese delle quali hanno la disponibilità. Questa disponibilità della Chiesa cattolica si fonda sui rapporti instaurati durante il pontificato di Giovanni Paolo II. Cfr.: *Infra*, 1.2

Si veda a riguardo il *Discorso di Giovanni Paolo II al Patriarca Ortodosso di Romania Sua Beatitudine Teoctist*, lunedì 7 ottobre 2002; la *Dichiarazione comune di Sua Santità il Papa Giovanni Paolo II e di Sua Beatitudine il Patriarca Teoctist*, Vaticano, 12 ottobre 2002, nella quale si afferma: "C'est pourquoi nous considérons avec préoccupation les difficultés que traverse actuellement la Commission mixte internationale pour le dialogue théologique entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe et, à l'occasion de notre rencontre, nous désirons formuler le souhait que l'on ne néglige aucune initiative pour réactiver le dialogue théologique et pour relancer l'activité de la commission. Nous avons le devoir de le faire, car le dialogue théologique rendra plus forte l'affirmation de notre volonté partagée de communion face à la situation actuelle de division». Reperibili su: <http://www.vatican.va/>.

¹⁴ Si tratta normalmente di un contratto di comodato gratuito. Tuttavia non sempre l'edificio di culto dato in comodato alla COR comporta l'uso esclusivo dell'edificio, in quanto accade che vi si celebri anche il rito cattolico. Avviene pertanto che l'edificio di culto ospiti due parrocchie, con nomi diversi, afferenti rispettivamente alla Chiesa cattolica e alla COR. Nella maggior parte dei casi si tratta comunque di "scambi e



In considerazione di questa particolare situazione la stipula eventuale di un'Intesa tra lo Stato italiano e la Chiesa Ortodossa Romana in Italia sembra presentare numerosi e peculiari problemi sia dal punto di vista religioso, che dal punto di vista giuridico, con riflessi – in particolare - sulla legislazione italiana in materia di edifici di culto.

1. 1. La presenza organizzata della Chiesa Ortodossa Romana in Italia.

Il crescente numero di immigrati romeni in Italia e il carattere stanziale di questa migrazione pone alla Chiesa Ortodossa Romana il problema di dare vita ad una propria organizzazione stabile sul territorio italiano, capace di soddisfare le esigenze dei suoi fedeli. In assenza di un servizio religioso adeguato i romeni immigrati rischiano di essere oggetto – come si è detto – dell'attività di proselitismo svolta da altri culti¹⁵ con la conseguenza che si verifichi quel fenomeno che caratterizzò anche l'Italia alla fine della seconda Guerra Mondiale, quando immigrati italiani convertiti ritornarono dagli Stati Uniti per svolgere attività di proselitismo a favore delle confessioni protestanti¹⁶.

favori" che avvengono tra le due Chiese, in virtù del "debito" che la COR ha maturato nei confronti della Chiesa cattolica in Romania. Cfr.: *Infra*, 45.

¹⁵ L'episcopato della COR è consapevole dei problemi che l'emigrazione porta con sé e teme di perdere i contatti con i propri fedeli. Si tratta di una consapevolezza recente perché non bisogna dimenticare che per 40 anni non è stato possibile allontanarsi dal Paese. Tuttavia oggi la COR vede nell'emigrazione una possibilità di diffusione del suo messaggio evangelico, soprattutto in Italia. Ciò detto è certamente vero che le confessioni evangeliche presenti in Italia sono molto attive nelle comunità immigrate nell'opera di evangelizzazione e si sono dotati di strumenti come radio, giornali, edifici di culto destinati alle comunità di lingua romena (romeni e moldavi). Del resto la penetrazione di tutti i culti (soprattutto di quelli riformati o che hanno la loro origine negli Stati Uniti) nei Paesi dell'Est Europa è una delle caratteristiche di questa fase politica. Vi è la tendenza del Consiglio d'Europa a vedere nel pluralismo religioso una garanzia per la democratizzazione delle società di quei Paesi. Per un'analisi dettagliata della situazione attuale vedi: **FERRARI S. – COLE DURHAM W. jr. – SEWELL E. A.**, *Diritto e religione nell'Europa post-comunista*, Bologna, 2004.

¹⁶ Art. 1.2.a) del *Trattato di Amicizia, Commercio e Navigazione, del Protocollo addizionale e dello Scambio di Note conclusi a Roma, fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America*, il 2 febbraio 1948. George Catlett Marshall segretario di Stato teorizzò che il pluralismo religioso è un antidoto alla dittatura, giustificando così gli aiuti del Dipartimento di Stato ai culti di origine americana. **FONTA I.**, *L'analyse de certains points de vue et démarches américaines concernant la liberté religieuse*, *La Revue Roumaine de Sociologie*, n° 1-2, nouvelle série, la Xe année, Bucarest, 2000.

Sulla penetrazione dei "nuovi culti" oggi in Romania V.: **CUCIUC C.**, *De nouvelles religions en Roumanie*. Bucarest, Gnosis, 1996; **ID.**, *Religions interdites en Roumanie*, Bucarest, Gnosis, 2001; **ACHIMESCU N.**, *Les nouveaux mouvements religieux*. Limes, Cluj-Napoca, 2002.



Senza questa attività, non vi sarebbe oggi – ad esempio - una presenza diffusa di Testimoni di Geova in Italia¹⁷. Se la Chiesa Ortodossa romana intende mantenere un rapporto ecclesiale con i suoi fedeli non solo all'estero, ma nello stesso Paese di origine, non può dunque sfuggire a questo compito. Ma perché questa politica possa essere attuata, ripristinando le condizioni per un "mercato religioso" libero¹⁸ occorre analizzare le forme giuridiche che deve assumere la presenza della Chiesa, anche se l'esistenza di una rete di parrocchie già operanti costituisce un primo passo, certamente essenziale e importante, ma forse non sufficiente, per assicurare la presenza della Confessione sul territorio italiano¹⁹.

È il caso di ricordare che in Italia i rapporti con le confessioni religiose diverse dalla cattolica sono regolati dall'articolo 8 della Costituzione che, dopo aver affermato che tutte le Confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge e che hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, purché non contrastino con

¹⁷ V.: **PEYROT G.**, *L'intolleranza religiosa in Italia nell'ultimo quinquennio, "Protestantesimo"*, 1952, 1; **LONG G.**, *Alle origini del pluralismo confessionale. Il dibattito sulla libertà religiosa nell'età della Costituente*, Bologna, Il Mulino, 1990; **CHIZZONITI A. G.**, *I testimoni di Geova: da Chiesa congregazionista a organizzazione teocratica*, in *Normativa ed organizzazione delle minoranze confessionali in Italia*, (a cura di Parlato V. Varnier G. B.), Giappichelli, Torino, 1992, 249-77; **LARICCIA S.**, *Leggi sulla base di Intesa e garanzie di libertà religiosa*, in *Foro it.*, 125 (2000), V, 273-6; **ROSATI S.**, *L'Intesa dei Testimoni di Geova: alcune peculiarità*, in *Laicità*, 12 (2000), n. 2-3, 11

¹⁸ Di particolare importanza l'intervento dell'U.E. teso a creare le medesime condizioni per tutte le confessioni in quanto "agenzie del sacro". Concedere ad alcuni, piuttosto che ad altri, l'accesso all'Intesa turba la concorrenza del mercato religioso. Sul punto vedi **G. CIMBALO**, *Verso un "Diritto Ecclesiastico" della Comunità Europea*, in *L'impatto del diritto comunitario sull'insegnamento delle discipline giuridiche italiane*, (introduzione di Lucia Serena Rossi, Conclusioni di Paolo Mengozzi), ESI, Napoli, 2007; **VENTURA M.**, *La laicità dell'Unione Europea. Diritti, Mercato, Religione*, Torino, 2001; **ID.**, *Sussidiarietà, governance e gruppi religiosi nel sistema giuridico dell'Unione Europea*, in *Federalismo, regionalismo e principio di sussidiarietà orizzontale. Le azioni, le strutture, le regole della collaborazione con enti confessionali*, Atti del convegno tenutosi a Ravenna dal 25 al 27 settembre 2003, (a cura di G. Cimbalo e J. I. Alonso Perez) Torino, 2005, 193-214.

¹⁹ Attualmente l'attività della Chiesa ortodossa romana in Italia è regolata, come avviene per tutti i culti che non godono di una specifica Intesa, dalla legge sui culti ammessi (L. 1159/29). Tale legge sottopone a restrizioni e controlli l'attività della Confessione e soprattutto non prevede la possibilità per essa di accedere alla previsione dell'8 per mille Irpef, creando una disparità di trattamento tra talune confessioni più favorite (quelle che hanno stipulato un'Intesa) e le altre. **LEZIROLI G.**, (a cura di), *Dalla legge sui culti ammessi al progetto di legge sulla libertà religiosa (1 marzo 2002)*, Atti del Convegno di Ferrara del 25-26 ottobre 2002, Jovene, Napoli, 2004; **LONG G.**, *Le confessioni religiose "diverse dalla cattolica". Ordinamenti interni e rapporti con lo Stato*, Il Mulino, Bologna, 1991.



l'ordinamento giuridico italiano, stabilisce che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di Intesa con le relative rappresentanze.²⁰

A proposito della norma citata si rileva che la parità non esclude la diversità di trattamento che è compresa nella uguale libertà. Quindi leggi diverse tra loro potranno regolare i rapporti con le singole confessioni ma non è egualmente libero colui il cui gruppo è discriminato.

Perché le confessioni religiose possano stabilire rapporti giuridici con lo Stato, occorre che questi conosca l'ordinamento giuridico che esse si sono date, in particolare il loro Statuto dal quale si può verificare che le attività della Confessione e le norme contenute nello Statuto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. Occorre accertare che le confessioni religiose che richiedano l'Intesa dispongano di un minimo di organizzazione e di normazione tali da essere riconosciuti dal diritto dello Stato, per l'appunto, come ordinamenti²¹. Soddisfatta

²⁰ Sul punto vedi: **CARDIA C.**, *Concordato, intese, laicità dello Stato. Bilancio di una riforma*, "Q.D.P.E.", 2004, fasc. 1, 23 – 33; **COLAIANNI N.**, *Confessioni religiose e Intesa. Contributo all'interpretazione dell'art. 8 della Costituzione*, Bari, Cacucci, 1990; **ID.**, «Intesa (diritto ecclesiastico)», in *Enc. dir.*, 5 2001, 698-720; **CASUSCELLI G.**, *Concordati, Intesa e pluralismo confessionale*, Milano, Giuffrè, 1974; **ONIDA F.**, *La tutela dell'uguaglianza e della libertà religiosa nel separatismo e nel sistema delle Intesa tra Stato e confessioni*, in **AA.VV.**, *Individuo, gruppi, confessioni religiose nello Stato democratico*, Milano, Giuffrè, 1973, 655; **ONIDA V.**, *Profili costituzionali delle Intesa*, in **AA.VV.**, *Le Intese tra Stato e confessioni religiose. Problemi e prospettive*, Milano, Giuffrè, 1978, 25; **C. CARDIA**, *Concordato, Intesa, stato federale*, in **AA. VV.**, *Confessioni religiose e federalismo*, Bologna, il Mulino, 2000, 329; **ZANNOTTI L.**, *Le Intesa come concordati minori*, Comunicazione al convegno su «Libero stato e libere chiese in Europa e in Italia», in *Il Tetto*, 37 (2000), n. 220, 21-31; **LARICCIA S.**, *Leggi sulla base di Intesa e garanzie di libertà religiosa*, in *Foro it.*, cit; **RICCA M.**, *Metamorfosi della sovranità e ordinamenti confessionali*, Torino, Giappichelli, 1999.

²¹ L'organizzazione della Chiesa Ortodossa Romana comprende organi centrali deliberativi (Santo Sinodo e Assemblea nazionale ecclesiastica) e organi centrali esecutivi (Consiglio nazionale ecclesiastico e Amministrazione patriarcale). Il Santo Sinodo è costituito dal Patriarca, dai metropolitani, dagli arcivescovi e vescovi, dai vescovi-vicari e dagli arcipreti-vicari in carica. Si riunisce una volta all'anno in via ordinaria, mentre i problemi più urgenti sono affidati a un Sinodo permanente, costituito dal Patriarca e dai metropolitani in carica. Il Segretario del Santo Sinodo, scelto tra i vescovi-vicari del patriarcato, è anche segretario del Sinodo permanente. Per tutti i problemi amministrativi e economici e per tutto ciò che esula dalle competenze del Santo Sinodo, l'organismo rappresentativo centrale della Chiesa Ortodossa Romana è l'Assemblea nazionale ecclesiastica, formata dai membri del Santo Sinodo e da tre rappresentanti di ogni eparchia (un prete e due laici), nominati per quattro anni dalle rispettive Assemblee eparchiali. Il supremo organo amministrativo è il Consiglio nazionale ecclesiastico, formato da tre preti e sei laici, scelti dalla Assemblea nazionale ecclesiastica con l'incarico quadriennale e dai consiglieri amministrativi patriarcali



questa condizione, lo Stato italiano potrà conoscere, sempre attraverso lo Statuto, quali sono i rappresentanti della Confessione religiosa eventualmente interessata alla stipula di rapporti con lo Stato. La legge ordinaria non potrà imporre d'autorità uno Statuto che si sovrapponga alle norme della Confessione, che le abroghi, le deroghi o comunque le surroggi. Sarà dunque possibile la stipula di un'Intesa i cui contenuti andranno negoziati con lo Stato²². A differenza di quanto avviene in Romania²³ oggi in Italia i problemi relativi al rapporto tra lo Stato e le

come membri permanenti. Il Patriarca è il presidente di tutti questi organismi. Dal punto di vista locale, la Chiesa Ortodossa Romana è organizzata in: parrocchie, protopopati (arcipreture), monasteri, eparchie (arcivescovadi e vescovadi), metropoli. Cfr.: *Statutul de organizare si functionare al Bisericii Ortodoxe Romane*, Bucuresti, 1949. Lo Statuto, elaborato nel 1948 è stato approvato con Decreto nr. 233/1949.

²² Dopo la prima esperienza dell'Intesa con la Tavola Valdese, in occasione della quale la delegazione della Confessione venne stabilita senza nessuna influenza da parte dello Stato, oggi la Confessione stipulante preferisce affidarsi ad esperti, non solo in quanto in grado di garantire una formulazione accurata e attenta delle norme, ma perché garantiscono quella "mediazione culturale" necessaria a un approccio pragmatico dei problemi per individuarne le soluzioni possibili. Di grande interesse la ricostruzione fatta da Colaianni in occasione dell'Intesa con i Buddisti italiani, alla quale lo studioso ha partecipato. COLAIANNI N., *Le Intesa con i Buddisti e i testimoni di Geova*, in *Quad. dir. e pol. eccl.*, 2000, n. 2, 475, ss. Non sfugge tuttavia l'opportunità di avere all'interno della commissione trattante esponenti del culto, in quanto questi possono assicurare la diretta gestione di alcuni delicati aspetti del negoziato più strettamente teologici.

²³ La Romania si è data una legge generale sui culti nel 2006, (*Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor*, M. O. Partea I, nr. 11/8.01.2007) entrata in vigore nel 2007 che abroga il Decreto n. 177/1948 riguardante il regime generale dei culti religiosi, pubblicato in MO della Romania, n. 178 del 4 agosto 1948, con le modifiche e aggiunte ulteriori, come anche qualsiasi altra disposizione contraria, oggi in <http://licodu.cois.it> anche in traduzione italiana.

Nella legge il richiamo contenuto nelle "disposizioni generali" (artt. 1-6), ai testi delle convenzioni e dei trattati internazionali riguardanti i diritti fondamentali dell'uomo costituisce il parametro di riferimento per definire e regolamentare la libertà religiosa.

La legge, ribadita all'art. 9 comma 1 la neutralità dello Stato, introduce il principio della negoziazione con i culti riconosciuti di provvedimenti concernenti le materie di comune interesse, approvati poi per legge. Come altri ordinamenti, ad esempio quello belga e quelli di molti altri Paesi dell'Est Europa, l'ordinamento rumeno distingue tra culti riconosciuti e non, in relazione al diverso ruolo sociale dei differenti culti. In ragione di questa diversa posizione lo Stato finanzia direttamente o non finanzia i culti.

Questa differenziazione riguarda soltanto l'esercizio collettivo del culto in quanto la libertà individuale, religiosa e di coscienza, è riconosciuta a tutti e richiama il principio generale della lotta al proliferare dei nuovi culti. Nel tentativo di dare una forma giuridica a questo fenomeno lo Stato riconosce le istituzioni religiose, persone



confessioni religiose non possono essere risolti da una legge generale sui culti.²⁴

La legge generale sui culti diversi da quello cattolico, vigente in Italia risale, al 1929 e fu emanata dal regime fascista. Molte sue parti sono state ritenute incostituzionali ed essa non risponde all'esigenza di libertà e alla tutela dei diritti dei culti, assicurata dal combinato

giuridiche, composte da almeno 300 persone, cittadini romeni con domicilio in Romania, che si associano in vista di manifestare una fede religiosa.

Lo Stato rumeno riconosce ai culti il ruolo spirituale, educativo, social caritativo e di collaborazione (partnership) sociale, come anche la funzione di garantire la pace sociale. L'autonomia dei culti è riconosciuta, ma la cooperazione con lo Stato sulle materie di interesse comune viene incentivata anche al fine di erogare servizi a carattere sociale. Così facendo (art. 10.7) la legge recepisce il principio di sussidiarietà che caratterizza l'ordinamento comunitario optando per il servizio universale e abbandonando la nozione francese di servizio pubblico, in quanto servizio erogato attraverso l'apparato strumentale dello Stato. Si giustificano in tal modo le agevolazioni fiscali concesse alle confessioni religiose riconosciute.

La legge impone alle confessioni di dotarsi di un organismo nazionale di governo o rappresentanza e detta le regole per il riconoscimento, fissando il principio della negoziazione e le regole per la consultazione e partecipazione al procedimento. Inoltre la legge sancisce sia l'insegnamento della religione all'interno delle scuole dello Stato e dell'insegnamento teologico in Università statali. Il provvedimento dimostra così di essere innovativo e di raccogliere esperienze anche di altri ordinamenti ripristinando il rapporto della cultura rumena con l'Europa. Sul punto, in generale: **CUCULEA, D.-G.**, *La liberté religieuse en Roumanie*. Bucarest, S.E.R. & CO, 1999; **LEB, I.-V., PREDA, R.** (dir.), *Les Cultes et l'Etat en Roumanie*. Cluj-Napoca, Renasterea, 2003.

²⁴ Già nel 1991 venne presentata una prima proposta di legge sulla libertà religiosa. La Commissione per la libertà religiosa presieduta dal prof. Francesco Margiotta Broglio, predispose un primo Ddl approvato dal governo Andreotti il 13 settembre 1991. Tale disegno di legge decadde a causa della fine della legislatura. Un secondo Ddl venne predisposto dal Governo nel 1997 (Ddl 3947/C del 3.7.1997) decaduto anche questo per fine (XIII) legislatura. Sempre nella XIII legislatura furono presentate numerose proposte di legge. La Camera, nella scorsa legislatura, ha discusso un disegno di legge d'iniziativa governativa (A.C. 2531) recante norme in materia di libertà religiosa che riproduceva, con alcune modifiche, il testo di un progetto di legge del Governo non pervenuto ad approvazione definitiva nella XIII legislatura. Al disegno di legge del Governo sono stati abbinati due progetti di legge di iniziativa parlamentare (A.C. 1576, *Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi*, presentato dagli Onn. Spini ed altri, e A.C. 1902, *Norme sulla libertà religiosa*, d'iniziativa dell'on. Molinari) d'impianto simile a quello del disegno di legge del Governo. La Commissione affari costituzionali, dopo avere approvato un nuovo testo (Berlusconi S., et al., Ddl n. 2531, *Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi*, 18 marzo 2002), relazione della Commissione presentata il 9 aprile 2003, ha ripreso l'esame solo il 20 aprile 2004. Dopo la presentazione di emendamenti e modifiche, il 13 aprile 2005, il relatore veniva incaricato di riferire all'Assemblea sul nuovo testo (A.C. 2531e abb. -A/R). Anche in questo caso sopravveniva la fine della legislatura.



disposto degli articoli 8, 19, 20, 2 e 3 della Costituzione italiana²⁵. I diversi tentativi che sono stati fatti a partire dall'inizio degli anni Novanta di approvare una nuova legge generale sui culti che sostituisse la legge del '29 non sono ancora andati a buon fine²⁶.

²⁵ Si vedano le sentt. 1/56, 45/57, 17/58 e 59/58 che hanno rimosso tutta una serie di norme presenti nel TU di pubblica sicurezza e quelle concernenti i "culti acattolici" che comportavano una significativa compressione della libertà di espressione e della libertà religiosa. La sent. n. 117 del 1979, con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 449 cpp. (formula del giuramento per i testimoni) e dell'art. 251 cpc. (responsabilità delle parti per le proprie affermazioni "davanti a Dio"), enunciando inoltre il principio della libertà del singolo nel culto e nell'appartenenza alle comunità religiose. La sent. n. 239 del 1984, che ha dichiarato illegittimo 4 del r.d. 30 ottobre 1930, n. 1731 (che rendeva obbligatoria l'appartenenza degli ebrei alle comunità israelitiche). La sent. n. 43 del 1988, ha chiarito che "al riconoscimento da parte dell'art. 8, secondo comma, Cost., della capacità delle confessioni religiose, diverse dalla cattolica, di dotarsi di propri statuti, risponde l'abbandono da parte dello Stato della pretesa di fissarne direttamente per legge i contenuti. Questa autonomia istituzionale, esclude ogni possibilità d'ingerenza dello Stato nell'emanazione delle disposizioni statutarie delle confessioni religiose". Con la sent. n. 203 del 1989 la Corte ha affermato che lo Stato italiano deve essere qualificato come "laico" e anzi che la laicità dello Stato, deve essere considerata un principio supremo dell'ordinamento giuridico dello Stato.

La Corte costituzionale, con un'altra sentenza più recente del 2002, n. 346, ha giudicato costituzionalmente illegittima una disposizione di una legge della Regione Lombardia che prevede benefici per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi, nella parte in cui introduceva come elemento di discriminazione fra le confessioni religiose che aspirano ad usufruire dei benefici, avendone gli altri requisiti, l'esistenza di un'Intesa per la regolazione dei rapporti della Confessione con lo Stato.

Per quanto riguarda la tutela penale la sent. n. 329 del 1997 aveva confermato questa linea, dichiarando l'incostituzionalità dell'art. 404 cp. nella parte in cui puniva più severamente il reato di offese mediante vilipendio di cose in danno alla religione dello Stato rispetto a quanto avveniva per gli altri culti. Una successiva e importante sentenza della Corte, la n. 508 del 2000, dichiarava l'incostituzionalità dell'art. 402 c. p., che prevedeva il reato di vilipendio della religione di Stato. Recentemente, con la sent. n. 167 del 2005, la Corte ha sviluppato ulteriormente questo filone giurisprudenziale dichiarando l'illegittimità parziale dello stesso art. 404 c. p., nella misura in cui esso prevedeva pene più severe per le offese rivolte alla religione cattolica rispetto a quanto previsto per le altre religioni dal successivo art. 406, c. p.

²⁶ All'inizio della XIV legislatura sono stati presentati e assegnati alla I Commissione (Affari costituzionali) della Camera due progetti di legge recanti norme sulla libertà religiosa, entrambi di iniziativa parlamentare (A.C. 36, *Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi*, presentato dall'on. Boato, e A. C. 134, con identico titolo, presentato dagli Onn. Spini ed altri).

I due progetti di legge, pressoché identici, riproducono il testo del disegno di legge del Governo esaminato nella XIII legislatura dalla Commissione affari costituzionali della Camera (A. C. 3947), la quale giunse nel febbraio 2001 all'approvazione di un testo per il quale conferì mandato al relatore on. Maselli di riferire all'Assemblea.



Tuttavia, malgrado queste carenze legislative, il secondo comma dell'art. 8 della Costituzione ha attribuito ai gruppi non cattolici la soggettività giuridica, posto che tali gruppi hanno il diritto di organizzarsi e di stipulare Intesa con lo Stato. Il primo passo per consentire che si instauri un rapporto tra lo Stato e la Confessione è costituito dalla decisione della Confessione di dare vita in Italia ad un suo ente che ne rappresenti gli interessi e che presieda allo svolgimento di attività di religione o di culto²⁷. Tale ente dovrà chiedere e ottenere il riconoscimento della personalità giuridica che potrà avvenire sottoponendo al vaglio del Consiglio di Stato la richiesta. Il Consiglio di

Peraltro i due p. d. l. in esame si presentano in buona parte simili al disegno di legge di iniziativa governativa discusso nella scorsa legislatura (A. C. 2531). Durante il dibattito nella Commissione Affari Costituzionali presieduta dall'On. Roberto Zaccaria relativa ai suddetti disegni di legge è stata proposta l'istituzione del registro delle confessioni religiose, al quale le singole confessioni o gli enti che le rappresentano possono liberamente iscriversi, conseguendo così diritti e vantaggi. La mancata iscrizione al registro non comporta discriminazioni per i ministri di culto in quanto restano salvi i loro diritti nel fruire del relativo *status*, a condizione che siano cittadini italiani e che la loro qualifica risulti da un apposito elenco tenuto dal Ministero degli Interni. La proposta allinea l'ordinamento italiano a altri ordinamenti europei, come quello spagnolo, ma non risolve i problemi dei ministri di culto che operano tra i migranti, spesso immigrati essi stessi, privi di cittadinanza.

²⁷ Gli istituti dei culti non cattolici possono essere eretti in ente morale nello Stato italiano. Il riconoscimento comporta una serie di vantaggi tra cui la possibilità dell'ente di culto di acquistare e possedere beni in nome proprio e di avvalersi di agevolazioni tributarie.

Il R.D. 289/1930 non si è limitato a dettare norme per l'attuazione della legge, ma ha stabilito principi nuovi ed in parte più restrittivi, nonché anche disposizioni di favore. Il riconoscimento della personalità giuridica degli enti, associazioni o fondazioni di confessioni religiose presuppone come condizione ineludibile che si tratti di religioni i cui principi e le cui manifestazioni esteriori (riti) non siano in contrasto con l'ordinamento giuridico dello Stato. La richiesta per il riconoscimento della personalità giuridica è presentata dal soggetto interessato al Prefetto. Alla domanda deve essere allegato lo statuto dell'ente. Il riconoscimento viene concesso, su proposta del Ministro dell'Interno, con decreto del Presidente della Repubblica, uditi il Consiglio di Stato (che esprime un parere di legittimità) ed il Consiglio dei Ministri (il quale si pronuncia in merito alla opportunità politica). Pur essendo venuta meno l'obbligatorietà del parere del Consiglio di Stato con l'approvazione della legge 127/1997 (art. 17, commi 25-27), che ha dettato una disciplina generale dei pareri di tale organo, stabilendo tassativamente i casi in cui i pareri sono obbligatori e non ricomprendendo tra questi il riconoscimento della personalità giuridica, rimane tuttavia in capo all'Amministrazione la facoltà di richiedere il parere dell'organo consultivo qualora ne ravvisi la necessità.

Inoltre la legge sui culti ammessi prevede l'approvazione governativa delle nomine dei ministri di culto, con la precisazione che "nessun effetto civile può essere riconosciuto agli atti compiuti da tali ministri se la loro nomina non abbia ottenuto l'approvazione governativa".



Stato, a sua volta, dopo avere verificato che le attività svolte sono effettivamente di religione e di culto, esaminerà in dettaglio le funzioni dell'ente per potere emettere un verdetto positivo²⁸.

Non vi è dubbio che la Chiesa Ortodossa Romana, in quanto entità ecclesiale dotata di una consolidata tradizione di radicamento in uno Stato straniero e nel mondo, di un proprio originale *corpus* teologico, nonché di una diffusa presenza sul territorio dello Stato italiano, possiede già ora tutte le caratteristiche per ottenere il riconoscimento di un suo ente esponenziale in Italia e accedere a domanda per la stipula di una specifica Intesa.

1. 2. Sui requisiti e le procedure per la stipula delle Intese.

Tutto ciò premesso va detto che le richieste di Intesa vengono preventivamente sottoposte al parere del Ministero dell'Interno, Direzione Generale Affari dei Culti. La scelta di avviare le trattative, in vista della stipula di una Intesa, spetta al Governo che sceglie sulla base di criteri di opportunità politica²⁹. Tuttavia esso non può con le proprie scelte creare una disparità di trattamento all'interno dello stesso gruppo o famiglia confessionale. Le Confessioni interessate si devono rivolgere quindi, tramite istanza, al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale – ottenuto il consenso del Consiglio dei Ministri - affida l'incarico di condurre le trattative con le rappresentanze delle Confessioni religiose al Sottosegretario-Segretario del Consiglio dei Ministri.

Il Sottosegretario si avvale della Commissione interministeriale per le Intesa con le Confessioni religiose affinché essa predisponga la

²⁸ Il ruolo centrale dei monasteri è dato anche dalla loro funzione di conservazione della fede e della religiosità nella tradizione romana che ha permesso di opporsi alla capacità distruttiva del regime. Pure tenendo conto della censura comunista, una buona sintesi della tradizione monastica romana è offerta da **IOANICHIE BĂLAN**, *Pateric românesc*, Bucarest 1980, Galați, 1990; *Convorbiri duhovnicești*, Roman, vol. I, 1984, 1993 (Tr. italiana: *Volti e parole dei padri del deserto romano*. Introduzione, traduzione e note a cura della Comunità dei Fratelli Contemplativi di Gesù, Qiqajon, Comunità di Bose 1991), vol. II, 1988, 1990. Una visione della situazione dopo la caduta del regime si può vedere nella rivista *Deisis. Revistă de spiritualitate și cultură ortodoxă*, n. 3-4, 1996, a cura della metropolia ortodossa romana per la Germania e l'Europa centrale: *Monahismul în Ortodoxie*. In particolare, alle pp. 24-26, l'intervento del metropolita **SERAFIM JOANTĂ**, *Nevoia de înnoire a monahismului*.

²⁹ Le trattative comunque vengono avviate soltanto con le confessioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica in Italia, ai sensi dell'art. 8, comma 2, Cost. Pertanto le confessioni potranno rivolgere istanza al Presidente del consiglio che affiderà al Sottosegretario alla Presidenza l'incarico di investire della questione la commissione interministeriale per le Intesa istituita presso la Presidenza del consiglio per la prima volta nel 1985.



bozza di Intesa, unitamente alla delegazione della Confessione religiosa richiedente. Su tale bozza di Intesa esprime il proprio preliminare parere la Commissione consultiva per la libertà religiosa³⁰.

Dopo la conclusione delle trattative, l'Intesa, siglata dal Sottosegretario e dal rappresentante della Confessione religiosa, sono sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri ai fini dell'autorizzazione alla firma da parte del Presidente del Consiglio. Dopo la firma del Presidente del Consiglio e del rappresentante della delegazione della Confessione religiosa l'Intesa viene trasmessa al Parlamento per l'approvazione con legge.

Il Parlamento non potrà apportare al testo dell'Intesa sottoscritto dalle parti nessuna modifica. Se ciò avviene il testo dell'Intesa dovrà ritornare all'esame delle parti perché lo approvino nel nuovo testo. Una tale procedura conferisce alla legge di approvazione dell'Intesa un particolare valore costituzionale. Essa è infatti una legge rinforzata, una legge cioè che prevale sulle altre leggi ordinarie, in quanto trova una copertura diretta nell'articolo 8 della Costituzione. Per questo motivo l'Intesa fornisce una copertura giuridica alle confessioni decisamente più forte ed è perciò conveniente per una Confessione religiosa stipulare un'Intesa. Anche le modifiche eventualmente apportate all'Intesa richiedono un rapporto bilaterale e pertanto sia lo Stato che la Confessione, se lo desiderano, devono procedere con le stesse modalità adottate per l'approvazione dell'Intesa.

Analizzando le Intese fino ad ora stipulate la dottrina ha parlato di Intese fotocopia, intendendo con ciò riferirsi al fatto che già a partire dalle prime Intese stipulate che ricalcavano i temi trattati nel Concordato con la Chiesa cattolica, ogni Intesa segue grosso modo lo stesso schema, mutando nei contenuti in rapporto alle diverse esigenze delle confessioni³¹.

³⁰ Con D. P. C. M. 14 marzo 1997, rinnovato dal D. P. C. M. 10 settembre 2007, è stata costituita la "Commissione consultiva per la libertà religiosa" con compiti di studio, informazione e proposta per le questioni attinenti l'attuazione della Costituzione e delle leggi in materia di libertà di coscienza, religione o credenza; ricognizione ed esame dei problemi relativi alla preparazione di intese con le Confessioni religiose e formulazione di un parere preliminare sulle bozze di intesa; elaborazione degli orientamenti di massima in vista della stipula dell'intesa; formulazione di pareri su questioni attinenti alle relazioni tra Stato e confessioni religiose in Italia e nell'Unione Europea su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri; segnalazione di problemi in sede di applicazione della normativa vigente in materia, anche di derivazione internazionale.

³¹ Le Intese approvate con legge: Chiesa rappresentata dalla Tavola valdese L. 11 agosto 1984, n. 449, integrata con la L. 5 ottobre 1993, n. 409; Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno L. 22 novembre 1988, n. 516, modificata dalla



1. 3. Status giuridico del clero della COR in Italia e le altre norme di garanzia.

Si è detto che l'ampio flusso migratorio proveniente dalla Romania ha fatto dei romeni la seconda comunità straniera in Italia³², tanto da consentire alla COR una diffusione capillare sul territorio italiano. La dichiarata presenza di almeno 62 parrocchie della COR in Italia ci dice che operano su territorio italiano circa altrettanti ministri di culto; inoltre l'interesse della Confessione per la crescita della sua presenza in Italia è testimoniata dalla nomina di un vescovo per l'Italia, sia pure nell'ambito della Metropolia Ortodossa Romana dell'Europa Occidentale e Meridionale.

Il diritto alla piena libertà di riunione, di celebrazione del culto, di autonomia organizzativa e disciplinare, possono essere tutelati sia mediante il diritto comune, sia ai sensi della L. 1159/29, che da un'eventuale Intesa. Anche senza che si proceda ad un'intesa generale, accordi specifici possono dunque essere sottoscritti, anche se riteniamo ineludibile per lo Stato rispondere positivamente a una richiesta di intesa generale, stante – come si è rilevato - la stipula di un'intesa con la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia e l'Esarcato per l'Europa Meridionale, tuttavia ancora non convertita in legge.

In ogni caso occorre assicurare l'assistenza religiosa nelle istituzioni chiuse, vista anche la forte presenza di immigrati romeni nelle carceri, nonché prevedere specifici spazi nei cimiteri da destinare ai fedeli della Confessione. Si potranno riconoscere le festività, anche al fine di consentire alla Chiesa di svolgere quella funzione d'integrazione sociale tanto importante in una comunità migrante. Potrà essere regolamentata la presenza delle autorità ecclesiastiche nelle manifestazioni pubbliche qualora la COR desideri partecipare con i propri dignitari a manifestazioni pubbliche, come avviene in Romania. Non sembra invece necessario introdurre una particolare tutela penale per questo culto, anche in considerazione del fatto che la tutela penale accordata ai culti in Romania non differisce sostanzialmente da quella

L. 20 dicembre 1996, n. 637; Assemblee di Dio in Italia L. 22 novembre 1988, n. 517; Unione delle Comunità ebraiche italiane L. 8 marzo 1989, 101, modificata dalla L. 20 dicembre 1996, n. 638; Unione cristiana evangelica battista d'Italia L. 12 aprile 1995, n. 116; Chiesa evangelica luterana in Italia L. 29 novembre 1995, n. 520.

³² La prima per numero è la comunità albanese. Così Istituto nazionale di statistica, *La popolazione straniera residente in Italia al 1° gennaio 2006*, 17 ottobre 2006, su <http://www.istat.it/istat/audizioni/210207/>



italiana e soddisfa pienamente le esigenze della COR³³. Una particolare attenzione andrà dedicata allo *status* giuridico del clero. Certamente esso necessita al più presto di una specifica Intesa sulle assicurazioni sociali, stipulabile - come è avvenuto per altri culti - prima della eventuale Intesa generale; anzi l'Intesa sulle assicurazioni sociali è utile a consolidare i requisiti della Confessione per accedere all'Intesa ex art. 8 della Costituzione³⁴. A riguardo occorre che l'accordo tenga conto che per i ministri di culto appartenenti alla COR "i familiari viventi a carico" sono spesso sua moglie e i figli poiché essi possono contrarre matrimonio, oltre naturalmente ad accompagnarsi o convivere insieme a familiari. Come per i ministri di culto di una qualsiasi altra Confessione diversa dalla cattolica, a costoro si applica quanto disposto dalla L. 28 luglio 1967, n. 669, dalla L. 6 dicembre 1971, n. 1055 e dalla L. 22 dicembre 1973, n. 903³⁵. Queste norme generali andrebbero riprese in un provvedimento il quale entri nel merito dei problemi specifici di

³³ Il Codice Penale Rumeno del 2004 punisce all'art. 318 i turbamenti e gli impedimenti alla libertà di culto e la costrizione a compiere attività di culto. L'art. 357 punisce il genocidio, anche quello per motivi religiosi.

³⁴ Ognuna delle Confessioni stipulanti un'Intesa con lo Stato italiano, ha provveduto, prima della stipula dell'Intesa stessa, a sottoscrivere una mini Intesa relativa alla previdenza del clero. Si vedano comunque: DM 15 novembre 2006: "Iscrizione al Fondo di previdenza del Clero e dei ministri di culto dell'Associazione «Chiesa Cristiana Evangelica - Ministero Saron», in Palermo", in "G. U." n. 285 del 7 dicembre 2006; DM 14 aprile 2006: "Iscrizione al Fondo di previdenza dei ministri di culto dell'«Associazione dei Cristiani Ortodossi in Italia - Giurisdizioni Tradizionali» (A.C.O.), in San Felice", in "G. U." n. 111 del 15 maggio 2006; DM., 29 ottobre 1996: "Iscrizione al Fondo di previdenza dei ministri di culto dell'associazione "Chiese Elim in Italia", in Milano", in "G. U." n. 269 del 16 novembre 1996); DM 31 maggio 1979: "Applicazione della legge 22 dicembre 1973, n. 903, nei confronti dei ministri di culto dell'associazione "Esercito della salvezza" (The Salvation Army)", in "G. U." n. 160 del 13 giugno 1979; Decreto Ministeriale 29 gennaio 1979: "Applicazione della legge 22 dicembre 1973, n. 903, nei confronti dei ministri di culto della "Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania" (Associazione cristiana dei testimoni di Geova), in Roma", in "G. U." n. 41 del 10 febbraio 1979. **FIORITA N.**, *La tutela previdenziale in favore dei ministri di culto tra (perduranti) incertezze, (insufficienti) aggiustamenti, (timide) riforme e (nuove) strade da percorrere (febbraio 2004)*, in http://www.olir.it/areetematiche/17/documents/Commento_Fiorita.pdf; **ID.**, *Remunerazione e previdenza dei ministri di culto*, Giuffrè, Milano, 2003.

³⁵ L. 28 luglio 1967, n. 669, *Estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri delle altre confessioni religiose*, in G. U. n. 201 dell'11 agosto 1967; L. 6 dicembre 1971, n. 1055, *Integrazione della legge sull'estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri delle altre confessioni religiose*, in G.U. n. 317 del 16 dicembre 1971; L. 23 dicembre 1973, n. 903, *Istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici*, in G.U. n. 9 del 10 gennaio 1973.



questi sacerdoti e faccia anche riferimento, per quanto attiene a questi aspetti, allo *status* giuridico dei vescovi che invece praticano il celibato, ma potrebbero essere vedovi, e quindi avere figli, o hanno consensualmente sciolto il loro matrimonio con la coniuge che a sua volta ha preso i voti di suora.

Dubbi sorgono invece relativamente alla remunerazione sia dei ministri di culto che dei vescovi e arcivescovi. Essi infatti, in quanto membri del clero della COR, anche se operanti all'estero, sono retribuiti dallo Stato, poiché si ritiene che essi svolgano un'utile funzione sociale³⁶. Non vi è dubbio che l'accesso all'8 per mille costituisca uno dei motivi di maggiore interesse per una Confessione religiosa di stipulare un'Intesa con lo Stato italiano. Anche mantenendo la retribuzione del clero a carico del bilancio dello Stato romeno, la COR potrebbe indirizzare tutte le risorse ottenute verso la realizzazione di strutture religiose che in Italia non possiede. Evidentemente non si tratta solo di edifici di culto, ma anche di strutture assistenziali, ricreative, dedicate al turismo religioso, costruzione e gestione di scuole confessionali e quant'altro possa occorre per il radicamento del culto sul territorio e il suo libero esercizio.

Ma è la materia matrimoniale a costituire la vera differenza tra questa possibile intesa e tutte le precedenti, poiché la COR non dovrebbe essere interessata a richiedere effetti civili per il matrimonio religioso celebrato dai suoi ministri operanti in Italia nell'ambito di una cerimonia unica.

A riprova di ciò sta il fatto che i ministri di culto della COR non hanno richiesto, ai sensi della vigente legge sui culti ammessi, la loro

³⁶ In Romania i ministri di culto e il personale ecclesiastico delle confessioni religiose riconosciute dallo Stato vengono retribuiti a carico del bilancio dello Stato. Si tratta di uno dei primi provvedimenti adottati nel 1992 dopo la caduta del regime mediante una Decisione del Governo dell'epoca Cfr.: <http://licodu.cois.it>. Nel 1999 la *Legea privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului*, (*legea nr 142/1999, M. Of. partea I nr. 361/27.07.1999*) <http://licodu.cois.it> che in 11 articoli regola ancora oggi la materia. Lo Stato detta le norme relative al sostentamento del clero di tutti i culti riconosciuti, a carico del bilancio dello Stato. Le persone beneficiarie, sono assimilate al trattamento di coloro che svolgono una funzione di servizio pubblico e ricevono un'indennità mensile, stabilita sulla base di un coefficiente di moltiplicazione e in relazione ad un valore di riferimento prestabilito, a carico degli stanziamenti previsti in bilancio per il Segretariato di Stato per il culto. Il diritto alla retribuzione vale anche per il clero romeno con servizio nei paesi esteri (art 5). Gli indici relativi alle retribuzioni e le relative tabelle sono state aggiornate annualmente e hanno subito un riordino generale nel 2003. V. *Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului clerical salarizat potrivit Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului*. <http://licodu.cois.it>.



iscrizione nei registri depositati presso il Ministero degli Interni dei sacerdoti approvati dallo Stato e abilitati perciò a celebrare matrimoni con effetti civili³⁷. Probabilmente la motivazione di questa scelta risiede nella convinzione che – conformemente a quanto avviene in Romania e in numerosi altri Paesi – il matrimonio civile deve precedere quello religioso che si celebra e vive esclusivamente nel diritto della Chiesa e nelle sue norme trova inizio e fine. Per la COR infatti il legame matrimoniale nasce nell'amore e di esso vive e con la fine dell'amore coniugale può finire.

Una delle conseguenze di questo modo di porsi rispetto alla celebrazione del matrimonio è che la COR non potrebbe utilizzare l'avvenuta iscrizione nel registro dei ministri di culto e la materia matrimoniale come terreno di incontro tra la giurisdizione civile e quella religiosa, come un implicito "riconoscimento" da parte dello Stato, come è avvenuto per tutti gli altri culti, ai fini di ottenere l'apertura della trattativa per la stipula di un'intesa. Tuttavia un accordo che veda la COR come una delle parti sancirà la separazione e la reciproca non ingerenza tra amministrazione dello Stato e confessione e perciò stesso – a nostro avviso – sarà significativo e meritevole di essere sanzionato da una intesa.

La possibile intesa con la COR non potrà tuttavia tralasciare di definire lo *status* giuridico dei ministri di culto della confessione operanti in Italia in una norma che tenga conto del peculiare ruolo da essi svolto e dal fatto che in Romania i ministri di culto operanti all'estero sono comunque persone che svolgono una "funzione di utilità pubblica".

Lo *status* giuridico degli enti ecclesiastici, poi, potrebbe essere regolamentato adottando una normativa ormai collaudata, contenuta in tutte le Intese. Essa consente al tempo stesso la piena libertà di tali enti, nel quadro delle garanzie contenute nell'art. 20 Costituzione, e di stabilire per essi un regime particolare per le attività diverse da quelle di religione e di culto, ricalcando quanto disposto dall'art. 16 della L. 222/85³⁸.

Una volta riconosciuti gli ormai tradizionali diritti relativi alla libertà d'istituire sia seminari per la formazione del clero sia scuole

³⁷ Come da informazioni assunte presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione. Direzione Centrale degli Affari dei culti in data 4 ott. 2007. Su queste procedure e sugli effetti giuridici di questa registrazione vedi: **LICASTRO A.**, *I ministri di culto nell'ordinamento giuridico italiano*, Milano, Giuffrè, 2005, 196 ss.

³⁸ **MARGIOTTA BROGLIO F.**, *La riforma dei Patti Lateranensi dopo vent'anni*, in "QDPE", 1, 2004, pp. 5-8; **PICCOZZA P.**, *Gli enti ecclesiastici: dinamiche concordatarie tra innovazioni normative e disarmonie del sistema*, in "QDPE", 1, 2004, pp. 165-182.



confessionali, potrà essere oggetto di negoziato l'eventuale insegnamento della religione nella scuola pubblica e la ripartizione dei costi di tale servizio, nonché il finanziamento di scuole private gestite dalla COR, anche in relazione all'applicazione della L. 62/2000³⁹.

Specifiche regolamentazioni potranno trovare le attività sociali della Confessione, anche in ordine alle garanzie per coloro che prestano la loro opera in strutture appartenenti alla Confessione. Il loro rapporto di lavoro potrà essere regolamentato, anche tenendo conto delle disposizioni europee in materia⁴⁰. La tendenza della COR, come di ogni altra Confessione, a svolgere attività caritatevoli, culturali, sociali, senza fine di lucro porterà alla necessità di estendere alla Confessione la possibilità di costituire ONLUS o imprese di utilità sociale con le quali essa potrà efficacemente misurarsi con le altre confessioni sul terreno della solidarietà sociale e insieme su quello di una sussidiarietà per tutte le confessioni sempre più *for profit*⁴¹.

Infine il mantenimento naturale del centro spirituale della Confessione in Romania pone il problema di tutelare giuridicamente le comunicazioni con le gerarchie religiose della sede centrale della confessione così come avviene per tutte le altre confessioni che hanno stipulato Intesa e che hanno la loro sede centrale posta in uno Stato estero. Inoltre la presenza di molti luoghi di culto in Romania e la persistenza di tradizioni che si riallacciano alla base dogmatica, rituale e religiosa della Confessione (si pensi al valore del pellegrinaggio e al ruolo storico e devozionale di alcuni monasteri) pongono il problema della tutela del turismo religioso, previsione non nuova nel nostro ordinamento.

³⁹ Su quest'ultimo problema e la legislazione regionale a riguardo: **CIMBALO G.**, *Le regioni alla ricerca di un'identità inesistente*, La legislazione regionale tra "differenziazione dell'offerta formativa" e parità scolastica, Giappichelli, Torino, 2003.

⁴⁰ V.: Direttiva del Consiglio Europeo 23 novembre 1993, art. 17, par. 1 (93/104/CE), in GUCE, 13 dicembre 1993, n. L. 307; Direttiva del Consiglio Europeo 22 giugno 1994 (94/33/CE), in GUCE, 20 agosto 1994, n. L. 216; Direttiva del Consiglio Europeo 27 novembre 2000 (00/78/CE), in GUCE, 2 dicembre 2000, n. L. 303. **ONIDA F.**, *Il problema delle organizzazioni di tendenza nella direttiva 2000/78/EC attuativa dell'art. 13 del Trattato sull'Unione europea*, in *Dir. eccl.*, 112 (2001), n. 3, 905-18

⁴¹ Sul punto vedi: **FOLLIERO M. C.**, "A costo zero": il costo del solidarismo. *Enti religiosi e non profit tra crisi delle risorse e giustiziabilità del principio di sussidiarietà*, in *Federalismo, regionalismo e principio di sussidiarietà orizzontale. Le azioni, le strutture, le regole della collaborazione con enti confessionali*, Atti del convegno tenutosi a Ravenna dal 25 al 27 settembre 2003, (a cura di G. Cimbalò e J. I. Alonso Perez) Torino, pp. 271-301; **ID.**, *Enti religiosi e non profit tra Welfare State e Welfare Community. La transizione*, Torino 2002; **D'ANGELO G.**, *Principio di sussidiarietà ed enti confessionali*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2003; **ID.**, *Crisi dello Stato riforme costituzionali principio di sussidiarietà*, Aracne editrice, Roma, 2005.



In conclusione riteniamo di poter rilevare che un'eventuale intesa con la COR rappresenta per lo Stato italiano una sfida che mette alla prova la sua capacità di misurarsi con la storia stessa dell'ortodossia in Europa.

3. 1. Le parrocchie e gli edifici di culto.

Ma dove, a nostro avviso, il quadro legislativo definito dalla L. 1159/29 si dimostra insufficiente ad assicurare un quadro di effettiva parità di trattamento tra i culti è quando si affronta il problema delle parrocchie e dell'utilizzazione degli edifici di culto.

Nella situazione attuale lo Stato italiano conosce una sola Confessione religiosa ortodossa, che si pone come l'unica in grado di rappresentare gli interessi dell'ortodossia in Italia. Questa scelta non tiene in alcun conto delle differenze teologiche, rituali e organizzative esistenti in questo ambito⁴²: l'ortodossia, come del resto il protestantesimo sono distinti al loro interno da articolazioni organizzative differenti, con riferimenti dottrinali tra loro diversi.

Non fa eccezione la Chiesa Ortodossa Romana, la quale è una Chiesa *sui iuris*, ha ottenuto l'autocefalia nel 1885, e la dignità patriarcale nel 1925⁴³; i suoi fedeli costituiscono, come si è detto, di gran lunga la maggioranza degli ortodossi oggi presenti in Italia. Essa ha dunque tutti i requisiti per essere considerata una Confessione religiosa autonoma e originale e, come si è detto - in un periodo relativamente breve - è riuscita a disporre di una rete di parrocchie distribuite su tutto il territorio nazionale. Ciò è stato possibile attraverso un percorso originale che è essenziale ricostruire se si vogliono cogliere le peculiarità di questa Confessione.

Il primo edificio di culto della Chiesa Ortodossa Romana in Italia risale - come si è detto - al 1942 e ha sede a Roma. Esso era utilizzato da un numero relativamente esiguo di fedeli che ruotavano intorno l'Ambasciata romana in Italia e componevano la piccola comunità della capitale. Per un cinquantennio non si registra alcun incremento della

⁴² GRIGORIȚA G., *Il concetto di Ecclesia sui iuris*, Un'indagine storica, giuridica e canonica, Roma, 2007 e bibliografia ivi citata.

⁴³ PACURARIU M., *Istoria Bisericii Ortodoxe Romane (Storia della Chiesa Ortodossa Romana)*, Bucuresti, Ed. Sofia, 2000; LEB I. V., *L'etat juridique de l'Eglise dans le droit roumain. Aperçu historique*, in *Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Orthodox Theology* 1-2 (2002), 49-64.

LEB I. V., *L'Eglise Orthodoxe Roumaine dans une nouvelle periode de l'histoire*, in «*L'Annee Canonique*» 45 (2003), p. 23-33 ; RAMUREANU I., ŞESAN M., BODOGAE T., *Istoria Bisericească Universală*, vol. I, II, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1987.



presenza della Confessione nel Paese, ma negli ultimi quindici anni lo sviluppo tumultuoso dell'immigrazione dalla Romania e dalla Moldavia e il graduale radicamento di questi migranti in molte regioni, soprattutto del centro nord d'Italia, ha portato ad un rapido sviluppo delle comunità ecclesiali che fanno riferimento alla Confessione, al punto che oggi la COR dichiara di possedere un numero di parrocchie che sembra destinato a crescere.

Le modalità con le quali la COR ha acquisito i propri edifici di culto sono tra loro molto diverse. La maggior parte degli edifici sono pervenuti nella disponibilità della Confessione attraverso accordi con la Chiesa cattolica. Tali accordi hanno assunto la forma giuridica del comodato gratuito e si sono concretizzati in una utilizzazione esclusiva dell'edificio di culto da parte delle comunità ortodosse romene⁴⁴.

La buona disponibilità della Chiesa cattolica a mettere a disposizione questi edifici ha cause e motivazioni complessi. In questa scelta hanno certamente influito le buone relazioni instaurate durante il pontificato di Giovanni Paolo II con il Patriarca della Chiesa Ortodossa Romana Sua Beatitudine Teoctist I, il quale si è contraddistinto per grandi aperture nei confronti della Chiesa cattolica, con la quale ha cercato di stabilire buone relazioni che sono andate ben aldilà di quelle instaurate nell'ambito dei rapporti ecumenici seguiti al Vaticano II con le altre Chiese ortodosse⁴⁵. Indubbiamente la natura autocefala di questa Confessione e i forti rapporti con lo Stato rumeno, il comportamento tenuto dalla COR durante 40 anni di regime comunista, ne hanno rafforzato il ruolo istituzionale in Romania⁴⁶ e le hanno

⁴⁴ Per il contratto di comodato di un immobile disciplinato dagli artt. 1803 e segg. non è necessaria la forma scritta, v.: Cass. 1083/81. Questa circostanza e la tradizionale riservatezza delle autorità ecclesiastiche, rendono difficile reperire una documentazione a riguardo.

⁴⁵ I rapporti fraterni tra papa Giovanni Paolo II e Teoctist I sono dimostrati dal fatto che Teoctist era stato il primo capo della Chiesa Ortodossa - dopo il Grande Scisma d'Oriente, che aveva visto staccarsi dalla Chiesa cristiana la comunità che volle chiamarsi "ortodossa" nel 1054 - a consentire la visita nel Paese di un Pontefice della Chiesa Cattolica Romana, invitando nel 1999 a Bucarest Giovanni Paolo II. Questo viaggio, considerato un'importante tappa per il dialogo ecumenico, sancì una reciproca collaborazione per la realizzazione di una riunificazione cristiana, ribadita peraltro anche nel 2002 in occasione della visita del Patriarca in Italia. Il patto di fratellanza tra i due massimi esponenti delle due Chiese viene inoltre confermato in occasione dei funerali del Sommo Pontefice, allorquando fu proprio la COR ad aprire il corteo funebre in occasione dell'ultimo saluto a Giovanni Paolo II. Cfr.: <http://www.vatican.va/>.

⁴⁶ GILLETE O., *Religie și naționalism. Ideologia Bisericii Ortodoxe Române sub regimul comunist*, traducere de Mariana Petrișor, Editura Compania „AltFel”, București, 2001, *passim*.



permesso di operare concretamente per aiutare l'inserimento del nuovo Stato nell'ambito del processo di adesione alla Comunità Europea⁴⁷. Si può dire che certamente le buone relazioni tra le due Chiese sono state funzionali al consolidamento dell'immagine internazionale della COR che è così divenuta un interlocutore accreditato a livello internazionale. Forte di questo ruolo la COR ha sostenuto lo Stato rumeno dopo la caduta della democrazia popolare e la nascita della nuova Repubblica, rafforzandone la credibilità internazionale.

La prima conseguenza di questi rapporti preferenziali stabiliti dalla COR con lo Stato rumeno ha fatto sì che essa potesse essere inaugurare una "politica di scambio" con la Santa Sede, per cui alla disponibilità delle diocesi italiane a mettere a disposizione della COR edifici di culto in Italia, ha fatto riscontro la disponibilità della COR a consentire alla Chiesa cattolica di recuperare in territorio rumeno l'uso di edifici di culto già appartenenti alla Chiesa cattolica di rito greco in Romania, posti dallo Stato rumeno sotto il controllo della COR durante il periodo comunista⁴⁸.

Ma oggi i buoni rapporti tra le due confessioni in Italia sono dimostrati dal ricorso ad un'altra modalità ben più significativa, attraverso la quale è avvenuta e avviene la messa a disposizione alla COR di edifici di culto in Italia, tanto più che si tratta di edifici ancor oggi utilizzati dalla Chiesa cattolica per la celebrazione dei propri riti. Attraverso accordi intercorsi con alcuni ministri di culto appartenenti alla COR, le singole diocesi e l'ordinario diocesano competenti per territorio, consentono l'utilizzo parziale di un edificio di culto. Questo per alcuni giorni alla settimana viene utilizzato dai fedeli appartenenti alla COR: vi vengono celebrati riti e nell'edificio ha sede giuridica la parrocchia ortodossa, eretta quale articolazione organizzata della COR in Italia. In altri giorni vi si celebra il culto cattolico⁴⁹.

Benché al momento non ci sia stata la possibilità di prendere visione di tali accordi, possiamo presumere che vengano stipulati nel

⁴⁷ CUCIUC C., *Religiozitatea populatiei din Romania la inceputul mileniului 3*. Bucarest, Gnosis, 2005.

⁴⁸ Sul punto vedi comunque **D.- L. nr. 9/31.12.1989**, Decret-Lege privind abrogarea unor acte normative [se abroga si Decretul nr. 358/1948 si se recunostea oficial Biserica Romana Unita cu Roma (Greco-Catolica)]; **D.- L. nr.126/24.04.1990**, Decret-Lege privind unele masuri referitoare la Biserica Romana Unita cu Roma (Greco-Catolica).

⁴⁹ Si può fare risalire questa pratica alle antiche tradizioni di celebrazione nel medesimo luogo sacro che persistono in Palestina sui "luoghi santi" dove le diverse "anime" del cristianesimo hanno raggiunto accordi che consentono di celebrare i riti in un medesimo luogo.



quadro di un rapporto ecumenico tra Chiese sorelle⁵⁰. Dal punto di vista giuridico rileviamo che ciò è stato possibile perché l'accordo di revisione del Concordato del 1984 e la Legge 222/85, abolendo l'istituto della congrua che incardinava il sostentamento del clero cattolico alle parrocchie attraverso i benefici, ha radicalmente mutato gli effetti conseguenti alla *deputatio* al culto pubblico degli edifici religiosi cattolici⁵¹. Fino a prima del 1984 il combinato disposto delle norme concordatarie del 1929 e dell'art. 831 del codice civile facevano sì che la consacrazione di una chiesa cattolica svolgente funzione di chiesa parrocchiale potesse comportare problemi relativamente alla redistribuzione del beneficio e quindi alle somme percepite sotto forma di congrua. Oggi, con la modifica delle norme per il sostentamento del clero e il conferimento della proprietà delle chiese appartenenti alla Chiesa cattolica alla curia vescovile e la successiva ridefinizione delle parrocchie e riattribuzione a queste della proprietà degli edifici di culto relativi, le diocesi possono ritrovarsi ad avere disponibilità di edifici di culto. Molte chiese sono chiuse o sottoutilizzate e dunque può sembrare opportuno, per le più diverse ragioni, metterle a disposizione di Chiese considerate ecumenicamente vicine. Il canone 1213 del C.J.C. afferma infatti che "nei luoghi sacri l'autorità ecclesiastica esercita liberamente i suoi poteri e i suoi uffici".

Tuttavia, da questa norma richiamata nell'Accordo concordatario del 1984 dall'art. 2, nel quale si afferma "in particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del ministero e del ministero spirituale", si fa derivare l'obbligo per lo Stato di garantire l'immodificabilità della destinazione al culto dell'edificio, fino a quando non ne sia disposta con decreto vescovile la riduzione ad uso profano da parte della Chiesa cattolica, a

⁵⁰ Sugli aspetti giuridici dell'ecumenismo nelle attività delle confessioni religiose rimandiamo ad un vecchio ma ancor valido lavoro di PEYROT G., *Aspetti giuridici delle relazioni ecumeniche*, in "Protestantesimo", 21, 3, 1966, 129-156.

⁵¹ La dottrina ha in prevalenza interpretato l'art. 831 come una norma di rinvio all'ordinamento canonico al quale, solo, spetterebbe ogni decisione sulla *deputatio ad cultum*. Per la giurisprudenza: CASS., 29 febbraio 1952, n. 576, in *Giurisprudenza italiana*, 1952, 702 ss.; CASS., 27 novembre 1973, n. 3227, in *Giurisprudenza civile*, 1974, p. 602 e ss. Per la dottrina: GIACOMAZZO G. R., *Sul pubblico uso degli edifici di culto di proprietà privata: premesse ed effetti*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1957, 225; CONSOLI L., *L'attività amministrativa della chiesa nell'ordinamento italiano*, Milano, 1961, pp. 156 ss. Si configurerebbe così una diminuzione significativa dell'ambito di operatività dei poteri del proprietario dell'edificio di culto. Da ultimo: CARDIA C., *Manuale di diritto ecclesiastico*, 2ª ediz., Bologna, 1996, 335 ss.; ID., *Ordinamenti religiosi e ordinamenti dello Stato. Profili giurisdizionali*, Bologna, 2003, 181-190; ID., *Principi di Diritto Ecclesiastico*, Torino, 2005, pp. 292-293; FINOCCHIARO F., *Diritto Ecclesiastico*, 2005, 236-241.



norma del canone 1212 e 1222⁵². La dedicazione di una chiesa al culto pubblico, nella vigenza dell'art. 831 cc., è dunque - a nostro avviso - per l'ordinamento civile un fatto permanente, non suscettibile di frazionamento nello spazio e nel tempo per mezzo di attività diverse dal culto cattolico, perché ciò equivarrebbe a violare il vincolo di destinazione che agisce in modo bilaterale, sia verso la Chiesa, sia verso lo Stato. La norma civilistica è finalizzata non tanto alla tutela della Chiesa cattolica ma dei fedeli che beneficiano e utilizzano un edificio che svolge le funzioni di opera di urbanizzazione secondaria dedita all'esercizio di un'attività protetta dall'Art. 19 della Costituzione: celebrare il culto. Ciò è tanto più vero se si tiene conto del fatto che questo particolare regime giuridico comporta una forte compressione delle facoltà spettanti al proprietario, privilegiando l'uso dichiarato dell'edificio e i poteri dell'autorità ecclesiastica cattolica⁵³. Va rilevato tuttavia che non si comprende attraverso quali strumenti sia possibile accertare la conoscibilità della persistenza o del venir meno della destinazione dell'edificio di culto e la sua opponibilità ai terzi, in mancanza di un'apposita norma sulla trascrizione del vincolo e

⁵² Tuttavia non esiste un'indagine sulle chiese concesse in comodato alla COR da parte della Chiesa cattolica, tanto più che molto spesso non appare chiaro chi sia il proprietario dell'edificio di culto. Tuttavia la tutela della destinazione al culto cattolico costituisce una costante della legislazione statale. La centralità del concetto di destinazione trae conferma dal raffronto tra il 1 e 2 comma dell'art. 831 c. c.; infatti, mentre i beni degli enti ecclesiastici sono assoggettati ad una determinata disciplina in virtù della loro appartenenza ad una persona giuridica ecclesiastica (1 comma), per gli edifici di culto (2 comma) si prevede un particolare regime giuridico, unicamente in funzione della loro destinazione all'esercizio pubblico del culto cattolico, senza che abbia rilievo la proprietà. C'è di più: ai sensi dell'art 5, comma 1, dell'Accordo di villa Madama "gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica" in quanto "gli edifici aperti al culto...continueranno ad essere soggetti a regime vigente" (art. 7, comma 4, Accordo di Villa Madama). Se è vero che la materia dell'esercizio del culto e le relative facoltà sono riservate all'ordinario diocesano, vi è un solo limite a tale totale disponibilità ed è costituito dall'art. 12 comma 1, nel quale si stabilisce anche per quanto concerne il godimento dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche, gli organi competenti delle due parti concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento. Nel caso in specie, trattandosi di messa in disponibilità di altri soggetti di edifici di culto, non è difficile ipotizzare che in essi si trovino opere d'arte o comunque di interesse della Soprintendenza ai beni culturali e che, pertanto, l'esclusiva disponibilità da parte dell'autorità ecclesiastica sia da escludere.

⁵³ Per la Cassazione il diritto riconosciuto all'autorità ecclesiastica cattolica di esercitare il culto in un edificio consacrato è di natura reale e viene qualificato come servitù di uso pubblico. V.: Sent. 8/02/1983 n. 1034; Sent. 9/02/1982 n. 785; Sent. 5/12/1973 n. 3316; Sent. 7/10/1995 n. 2888; Sent. 20/10/1953 n. 3460; Sent. 16/06/1951 n. 1572; Sent. 31/12/1948 n. 1951; Sent. 31/03/1942 n. 897.



dell'eventuale decreto vescovile di riduzione ad uso profano secondo la previsione generale dell'art. 2645-ter C. J. C. ad opera dell'ordinario diocesano⁵⁴.

Inoltre, stante la generale poca chiarezza sulla proprietà degli edifici di culto, potrebbe succedere che la chiesa data in disponibilità ad altro culto diverso da quello cattolico, sia pure nel quadro di un rapporto ecumenico, sia :

- a) di proprietà del Comune, le più numerose;
- b) di proprietà del Fondo per il culto;
- c) di proprietà di enti pubblici, come, ad esempio, è il caso delle

ASL

d) che si tratti di edifici costruiti con il sostegno economico di Comuni, leggi regionali, finanziamenti statali. Queste sono opere di urbanizzazione secondaria la cui destinazione potrebbe cambiare con il mutare degli interessi dei residenti nel territorio sul quale insistono ad utilizzare la struttura, tanto che se la confessione muta la destinazione d'uso dell'edificio nell'arco di 20 anni dalla costruzione, il finanziamento o i benefici concessi vanno restituiti per il periodo restante rispetto alla concorrenza del termine.

Pertanto le scelte della Chiesa cattolica dettate da ragioni ecumeniche che la inducono a destinare l'edificio ad altro culto avviene a danno dei fedeli cattolici che a tale edificio hanno fatto riferimento per tradizione, pratiche devozionali, esigenze rituali: da qui numerose proteste⁵⁵.

⁵⁴ Codice civile, art. 2645-ter. *Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche* (articolo introdotto dall'articolo 39-nonies della legge n. 51 del 2006)

“Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo”.

⁵⁵ Sono note e frequenti le proteste e rimostranze di fedeli cattolici per la concessione al culto ortodosso romeno di edifici la cui afferenza al culto cattolico è legata alla storia del territorio. E' il caso della chiesa di S. Domenico di Verona che è stata assegnata dalla Curia veronese alla comunità degli ortodossi romeni, i quali vi hanno costituito una loro parrocchia (S. Elia) e vi celebrano ogni domenica mattina la



Vi sarebbe invece una procedura più rispettosa delle norme vigenti, attraverso la quale la COR può avere la disponibilità di edifici di culto: la richiesta ai Comuni o agli enti⁵⁶ dell'attribuzione dell'uso di edifici di loro proprietà alla COR previa, ovviamente, la destinazione della chiesa ad altro uso da parte delle autorità religiose cattoliche.

Nelle ipotesi fin qui analizzate il ruolo delle autorità ecclesiastiche cattoliche nella messa in disponibilità dell'edificio di culto è certamente essenziale, anche se per motivi precedentemente esposti il comportamento dell'autorità ecclesiastica cattolica nei confronti della COR, relativamente alle chiese che sono nella sua disponibilità, appare dettato certamente da scelte di carattere ecumenico ma anche dalle necessità della Chiesa cattolica di rafforzare la propria presenza in Romania.

loro liturgia, come risulta dal cartello apposto all'ingresso. Si segnala inoltre il caso della chiesa annessa all'Istituto Renati di Udine, prima destinata alla celebrazione della messa in latino e ora ceduta agli ortodossi romeni che vi hanno costituito la parrocchia di S. Basilio. I cattolici tradizionalisti, ora riabilitati dalle decisioni papali in materia liturgica, hanno dovuto comunque trasferirsi altrove. Vi è poi la chiesa della Santissima a Pordenone, assegnata ogni domenica agli ortodossi romeni. L'associazione Una Voce-Pordenone ha chiesto al Vescovo di Concordia-Pordenone S. E. Mons. Poletto che anche i cattolici romani possano celebrare la messa tutte le domeniche e feste al pari dei fedeli della COR nella chiesa della Santissima - chiesa che il vescovo stesso ha designato per il rito latino antico, così come da Decreto dell'8 dicembre 2002. V.: Associazione "Una Voce" per la salvaguardia della liturgia latina tradizionale della Chiesa cattolica e del canto gregoriano e, in particolare quanto riportato sul sito dal Coordinamento delle Venezie, <http://unavoce-ve.it/>.

Polemiche sono sorte anche a Bologna, dove è stato concesso dalla curia di Bologna, l'uso – non esclusivo – alla COR della chiesa di S. Michele dei Leprosetti e la possibilità di dire messa ogni domenica. Tensioni sono nate tra il gruppo "Gioventù Studentesca" affiliato a "Comunione e Liberazione" e la COR per l'utilizzazione dei locali della chiesa medesima. <http://www.politicaonline.net/>

⁵⁶ Per quanto riguarda gli edifici di proprietà comunale, ma ancor più quelli di proprietà di enti, v.: **CAMPANINI G.**, *Il patrimonio ecclesiastico di proprietà delle aziende sanitarie dell'Emilia Romagna*, in *Le fabbricerie. Diritto, cultura, religione*, con introduzione di Bruno Scalini, (a cura di) J. I. Alonso Pérez, Bononia University Press, Bologna, 2007, pp. 73 e ss.

Si veda ad esempio il caso della comunità ortodossa russa della parrocchia di san Basilio a Bologna. La comunità ha ricevuto l'ex-chiesa di Sant'Anna direttamente dal Comune di Bologna (che ne è il proprietario) nel 1972. Da allora essa paga un canone d'affitto. Si tratta di una chiesa consacrata al culto romano-cattolico dai tempi di Napoleone, successivamente adibita dal Comune a deposito di catrame e di sale. <http://www.bolognaortodossa.it/>. Anche nel Comune di Modena la Chiesa di Tutti i Santi è stata data dal Comune nel 1984 alla Chiesa cristiana ortodossa, Patriarcato di Mosca. La chiesetta, monumento cittadino, è mantenuta con fondi regionali e comunali. <http://www.ortodossia.org/>



Relativamente all'utilizzazione mista dell'edificio di culto le scelte di carattere ecumenico – certamente legittime - della Chiesa cattolica rappresentano un elemento di novità, in relazione alle dimensioni del fenomeno, ma non possono essere sottovalutati i problemi che queste pongono rispetto al quadro giuridico vigente. Rimane infatti in vigore quanto disposto dall'art. 831 del codice civile, il quale attribuisce solo ed esclusivamente alla Chiesa cattolica la possibilità di utilizzare l'edificio di culto ad essa consacrato ⁵⁷. Ad avviso di chi scrive nell'edificio di culto concesso in uso parziale non potranno avere sede giuridica due parrocchie, quando tale edificio è destinato al culto pubblico cattolico, poiché sussiste un diritto dei fedeli a veder utilizzato tale edificio da questo culto. Relativamente all'art. 831 c. c siamo di fronte ad una norma, a suo tempo fortemente voluta dalla Chiesa cattolica per garantire i propri privilegi, e che oggi diviene un pesante limite alla sua autonomia. L'utilizzazione polifunzionale dell'edificio di culto, certamente più consona alle attuali esigenze dell'ecumenismo e della società civile, dovrebbe essere supportata da un'abrogazione, quanto non da una profonda modifica dell'art. 831 c. c.. Così anche le peculiari problematiche appena sottolineate relative alla

⁵⁷ In mancanza di una specifica norma di modifica dell'art. 831 sembra improponibile una diversa utilizzazione dell'edificio di culto. Appaiono di dubbia legittimità tutti gli atti di concessione esclusiva dell'edificio consacrato al culto cattolico ad un altro culto, senza che vi sia stato il provvedimento vescovile di destinazione ad altro uso. Per una riflessione sulle norme relative agli edifici di culto in generale, cfr.: **CASUSCELLI G.**, *Edifici e edilizia di culto*, Milano, 1979; **ID.**, *Fonti di produzione e competenze legislative in tema di edilizia di culto: annotazioni problematiche. Nuove prospettive per la legislazione ecclesiastica*, Milano, 1981, 1187 ss.; **ID.**, *Post-confessionismo e transizione*, Milano, 1984; **VITALE A.**, *Chiesa (come edificio di culto)*, in *Nov. Dig. It., Appendice*, Vol. I, Torino, 1980, 1142; **TOZZI V.**, *Gli edifici di culto nel sistema giuridico italiano*, Edilsud, Salerno, 1990; **ID.**, *La disciplina regionale dell'edilizia di culto*, in *Interessi religiosi e legislazione regionale*, (a cura di Raffaele Botta), Milano, 1994, 27-52; **BOTTA R.**, *Le fonti di finanziamento dell'edilizia di culto*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1994, 768 ss.; **ID.**, *Oneri di culto*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. XXI, Roma, 1995; **CARDIA C.**, *Edilizia di culto e L. 222/85*, (Nota a C. Cost. 27 aprile 1993, n. 195), "Il Foro it.", 1995, fasc. 11 pag. 3114 – 3123; **MAURO T.**, *L'evoluzione della normativa sull'edilizia di culto*, in *Jus*, 1995, 3, 266 ss.; **GIOVETTI G.**, *Il diritto ecclesiastico di produzione regionale*, Milano, 1997; **ZANNOTTI L.**, *Stato sociale, edilizia di culto e pluralismo religioso*, Milano, 1990. Da ultimi v.: **MARGIOTTA BROGLIO F.**, *Le fabbricerie tra configurazione napoleonica e tentazioni anglosassoni*, in *Opera Primaziale Pisana, La natura giuridica delle fabbricerie*, Giornata di studio, Pisa 4 maggio 2004, Pontedera, 2005, 33-39; **CIMBALO G.**, *Fabbricerie, gestione degli edifici di culto costruiti con il contributo pubblico e competenze regionali sui beni culturali ecclesiastici*, in **JOSÉ IGNACIO ALONSO PÉREZ** (a cura di), *Le fabbricerie. diritto, cultura, religione*, Atti della Giornata di studio, Ravenna, 10 dicembre 2005, 89 ss. in particolare.



messa in disponibilità di edifici di culto per la COR, potrebbero trovare soluzione.

In attesa di questa modifica un'eventuale Intesa tra la COR e lo Stato, potrebbe stabilire una procedura di attribuzione della proprietà o del possesso di edifici di culto di proprietà pubblica, di enti e o di Chiese costruite con il contributo pubblico come opere di urbanizzazione secondaria.

Inoltre una tale previsione potrebbe certamente trovare posto nella legge generale sulla libertà religiosa la quale, nel rispetto delle esigenze dell'ecumenismo, potrebbe altresì consentire - previo accordo tra le comunità religiose - la presenza di edifici "polifunzionali", sgravando così lo Stato dalla necessità di finanziare la costruzione di nuove edifici la' dove ve ne sia già la disponibilità, consentendo una utilizzazione razionale del patrimonio esistente.

Sarebbe inoltre possibile stabilire una procedura per consentire, su richiesta degli enti pubblici o dei privati proprietari di chiese, tempi e modalità con le quali le autorità ecclesiastiche cattoliche provvederanno ridurre a uso profano l'edificio di culto non utilizzato, soprattutto quando non sia di loro proprietà, mettendolo nella disponibilità dei proprietari per essere eventualmente adibito ad altro culto o uso

Infine le modalità del tutto peculiari con le quali la COR ha acquisito e probabilmente acquisirà edifici di culto pone per essa, forse più che per altre confessioni, il problema della tutela dei beni culturali, conservati negli edifici da questa utilizzati. Questa circostanza rende obbligatorio il coinvolgimento delle autorità preposte alla tutela dei beni culturali e quindi dello Stato, nelle procedure per l'attribuzione dell'edificio di culto. In mancanza di disponibilità di edifici di culto la COR al pari di altre, potrà accedere ai sostegni statali e regionali per la costruzione di edifici di culto⁵⁸.

Ma quello che forse più interessa alla COR è che l'Intesa potrebbe meglio e specificatamente tutelare la presenza e la creazione di monasteri che per questa Confessione hanno un ruolo rilevante nelle

⁵⁸ *Federalismo, regionalismo e principio di sussidiarietà orizzontale. Le azioni, le strutture, le regole della collaborazione con enti confessionali*, Atti del convegno tenutosi a Ravenna dal 25 al 27 settembre 2003, (a cura di Cimbalò G. - Alonso Pérez J. I.), Torino, 2005, in particolare **CIMBALO G.**, *Leggi e provvedimenti regionali in materia ecclesiastica. La costruzione di sistemi integrati pubblico-privato*, ivi, 247-270. L'analisi di queste problematiche è stata ulteriormente sviluppata in, *Federalismo fiscale, principio di sussidiarietà e neutralità dei servizi sociali erogati. Esperienze a confronto*, Atti del convegno svoltosi a Ravenna dal 4 al 6 maggio 2006, (a cura di Antonello De Oto e Federica Botti), Bologna, 2007.



modalità di vivere l'appartenenza religiosa e che sono strutture in grado di esercitare una forte attrazione verso quei cristiani che sentono l'esigenza d'isolarsi dal mondo, per vivere una forte esperienza ascetica⁵⁹. Questo problema non ha trovato posto nell'Intesa stipulata con la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale.

⁵⁹ La COR ha recentemente costituito un monastero a Benevento, v.: <http://www.mitropolia-paris.ro/>